



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DEL CONTROLLO PER LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Ufficio III

CORTE DEI CONTI



0001183-28/03/2018-SC_SAR-S345-P

Al Signor Sindaco

del Comune di Olmedo

All'Organo di revisione

Oggetto: Legge n. 266/2005, art. 1, commi 166 e seguenti. Questionario sul consuntivo 2013, 2014, 2015 e 2016. Delibera del Consiglio comunale n. 2/2018. Richiesta di chiarimenti.

Con la delibera della Sezione di controllo n. 99/2017 codesto Ente è stato invitato ad adottare entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 148bis, comma 3, del TUEL, una serie di misure correttive relative alle irregolarità riscontrate nell'esame dei rendiconti 2013/2016.

Con la nota del 1° marzo 2018, codesto Ente ha trasmesso la delibera consiliare n. 2/2018 contenente la rettifica dei risultati di amministrazione degli esercizi 2013/2016, l'approvazione del nuovo piano di rientro del maggior disavanzo da riaccertamento straordinario, la presa d'atto del mancato rispetto nell'esercizio 2014 del patto di stabilità interno.

L'esame della predetta delibera suscita significative perplessità e, pertanto, è necessario che codesto Ente trasmetta:

- il parere dell'Organo di revisione, citato nelle premesse della delibera di cui sopra, essendo stata rinvenuta esclusivamente una presa d'atto da parte del Revisore unico, datata 16/02/2018, delle correzioni apportate;
- una relazione illustrativa che, al di là dei quadri riassuntivi contenuti nella citata delibera consiliare n. 2/2018, spieghi le operazioni di rettifica compiute.



Infatti, dall'esame della delibera consiliare n. 2/2018 emergono le seguenti incongruenze:

1. non sono chiare le rettifiche operate sui residui passivi al 31/12/2015 e al 31/12/2016;
2. il disavanzo di **Euro – 227.294,55** maturato al 31/12/2014 a seguito della corretta contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità, deve essere ripianato secondo le regole previste dall'art. 188 del TUEL (ovviamente dal 2018) e, dunque, di tale disavanzo bisogna dare distinta evidenza e copertura nella parte spesa del bilancio di previsione 2018/2020. Pertanto, il predetto disavanzo non può essere indistintamente sommato nel risultato di amministrazione all'1/01/2015 post riaccertamento straordinario al fine della predisposizione del piano di rientro;
3. nella rideterminazione del risultato di amministrazione all'1/01/2015, dopo il riaccertamento straordinario, all'interno del disavanzo finale complessivo (presumibilmente pari a **Euro - 608.554,56**) deve essere tenuto distinto quello derivante dalle operazioni di riaccertamento straordinario (presumibilmente pari a **Euro – 381.260,01**) da quello registrato al 31/12/2014;
4. solo il disavanzo da riaccertamento straordinario può essere ripianato con le modalità previste dal DM del 2/04/2015, ovvero con un piano di rientro trentennale. Pertanto, è necessario che di ciò si tenga conto rettificando il piano di rientro già approvato con la citata delibera consiliare n. 2/2018;
5. nella determinazione del risultato di amministrazione 2015 all'interno del disavanzo finale complessivo (presumibilmente pari a **Euro – 556.100,29**) deve essere tenuto distinto il disavanzo registrato al 31/12/2014, le cui modalità di recupero sono indicate al punto 2); solo con riguardo alla parte di risultato di amministrazione sterilizzata del disavanzo di cui sopra (presumibilmente pari a **Euro – 328.805,74**), dovrà essere effettuata la verifica del rispetto del piano di rientro trentennale di cui al punto 4);
6. nella determinazione del risultato di amministrazione 2016 all'interno del disavanzo finale complessivo (presumibilmente pari a **Euro – 549.262,68**) deve essere tenuto distinto il disavanzo registrato al 31/12/2014, le cui modalità di recupero sono indicate al punto 2); solo con riguardo alla parte di risultato di amministrazione sterilizzata del disavanzo di cui sopra (presumibilmente pari a



Euro – 321.968,13), dovrà essere effettuata la verifica del rispetto del piano di rientro trentennale di cui al punto 4);

7. analogo discorso deve essere fatto in sede di approvazione del rendiconto 2017.

Deve poi essere evidenziato che, al fine di completare le procedure di regolarizzazione, in sede di predisposizione/variazione del bilancio di previsione 2018/2020 dovrà essere contabilizzato:

- ✓ il disavanzo al 31/12/2014 con la relativa copertura, ai sensi del citato art. 188 del TUEL;
- ✓ la quota di competenza 2018/2020 di rientro del maggiore disavanzo da riaccertamento straordinario;
- ✓ la quota del ripiano trentennale eventualmente non ripianata nei precedenti esercizi di competenza insieme alla quota del piano di rientro 2018/2020, qualora negli esercizi 2015/2016 e 2017 non si fosse riusciti a rispettare il predetto piano di rientro;
- ✓ l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione 2015/2016 e 2017, rispetto a quello maturato nell'anno precedente, qualora oltre a non essere stato rispettato il predetto piano di rientro, si fosse realizzato anche un maggiore disavanzo da ripianare ai sensi del citato art. 188 del TUEL, così come previsto dal DM del 2/04/2015.

Si vorrà, inoltre, chiarire nella relazione illustrativa di cui sopra le modalità di verifica del rispetto/mancato rispetto del patto di stabilità per gli esercizi 2013 e 2014, anche trasmettendo i nuovi prospetti che tengano conto delle rettifiche contabili apportate.

Si vorrà dare riscontro alla presente nota entro il **16 aprile 2018**.

Il Magistrato Istruttore
(Consigliere Valeria Motzo)

Valeria Motzo



200 50